



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario (relatore)
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio da remoto del 15 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e ss. mm. ii., nonché dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ha assunto la seguente:

#### DELIBERAZIONE

#### nei confronti del comune di Cremona

#### Rendiconti esercizi finanziari 2016-2017-2018-2019 e 2020

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 3, comma 1, lett. e);

VISTO l'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che al comma 3, lettera e), prevede lo svolgimento delle udienze e delle adunanze mediante collegamenti da remoto, specificando che *"Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti"*;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, che ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2021 dei termini previsti dai commi 2, 5 e 8-bis del citato articolo 85;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005, concernenti i rendiconti degli esercizi 2016-2020 (n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il rendiconto 2016, n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017, n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018, n. 9/SEZAUT/2020/INPR per il rendiconto 2019 e, da ultimo, n. 7/2021/INPR per il rendiconto 2020);

ESAMINATI i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018-2019-2020, redatti dall'Organo di revisione del Comune di Cremona (CR), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

VISTE le richieste istruttorie prot. Cdc n. 26475 del 17/09/2020 e prot. Cdc. n. 26475 del 27/10/2021;

VISTE le note di risposta del Comune di Cremona (CR) (prot. Cdc n. 16925 del 5/10/2020 e prot. nn. 28604-28608-28610-28611-28612 del 4/11/2021);

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTO il provvedimento presidenziale che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione, nell'odierna camera di consiglio, per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti della L. n. 266/2005;

CONSIDERATO che il contraddittorio con l'ente si è svolto in via cartolare;

DATO ATTO che il collegamento da remoto è avvenuto tramite "Microsoft Teams";

UDITO il relatore, dott.ssa Rita Gasparo;

#### **PREMESSO IN FATTO**

A seguito dell'esame delle relazioni dell'Organo di revisione del Comune di Cremona sui rendiconti degli esercizi finanziari dal 2016 al 2020, trasmesse a questa Sezione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono emersi diversi profili di criticità della gestione finanziaria, oggetto di necessari approfondimenti istruttori rispetto alle verifiche d'ufficio svolte sulle cinque annualità.

Nello specifico, con nota del 17 settembre 2020, prot. n. 15280, riferita al triennio 2016-2018, il magistrato istruttore ha ritenuto opportuno richiedere informazioni e precisazioni, corredate da eventuale documentazione di supporto, in merito, tra l'altro, all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria delle entrate per IMU, Tarsu-Tia-Tari-Tares, Cosap-Tosap, all'attività di riscossione delle entrate riferite a IMU, Tarsu-Tia-Tari, sanzioni per violazioni del codice della strada, fitti attivi e canoni patrimoniali (gestione dei residui in conto residui), all'accantonamento a titolo di Fondo contenzioso, fondo perdite società partecipate e fondo risarcimento "raffineria Tamoil" nel risultato di amministrazione dell'Ente, agli esiti della verifica dei crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, alla garanzia fideiussoria rilasciata a favore di "Sported Maris" e, infine, alle azioni intraprese

dall'Ente a seguito delle raccomandazioni espresse dall'Organo di revisione nel proprio parere al Rendiconto.

Con nota prot. Cdc n. 16925 del 5 ottobre 2020, il Direttore del Settore Economico Finanziario - Entrate ha fornito riscontro e le integrazioni documentali richieste in relazione a tutti i punti oggetto di istruttoria.

Esaminata la risposta pervenuta, il magistrato istruttore con nota istruttoria integrativa, estesa anche ai rendiconti 2019-2020 (prot. n. 26475 del 27 ottobre 2021), ha richiesto ulteriori delucidazioni e documentazione in relazione alla gestione dell'accertamento delle sanzioni per violazione al codice della strada, all'anzianità dei residui attivi e alla conciliazione dei rapporti debitori e creditori verso gli organismi partecipati.

A seguito del riscontro da parte dell'Ente, con le note prot. C.d.c. nn. 28604-28608-28610-28611-28612 del 4 novembre 2021 e la documentazione a corredo, è emersa la necessità di approfondimenti in sede collegiale in ordine all'attività di riscossione delle entrate e di contrasto all'evasione tributaria, ritenendosi i restanti punti di indagine conseguentemente archiviati.

Il magistrato istruttore, pertanto, ha richiesto al Presidente della Sezione, con nota del 3 dicembre 2021, il deferimento delle questioni sopra indicate all'esame collegiale della Sezione che si è riunita nella camera di consiglio da remoto del 15 dicembre 2021.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### **I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.**

In via preliminare la Sezione ritiene valida la costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto, stante il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica per COVID-19 e tenuto conto che nel caso di specie il contraddittorio è stato assicurato in via cartolare.

Ciò premesso, si rammenta che l'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*. Tale relazione (nel prosieguo *"questionario"*) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida definite dalla Corte dei conti.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo della magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli enti locali che, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, risulta ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (*intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, comma 6 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, qualora le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza *"di squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172 della legge n. 266/2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1,

lettera e) del decreto-legge n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio. Pertanto, tali controlli di *terza generazione* si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Si tratta di verifiche sui bilanci degli enti territoriali compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo, attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che - nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost. - richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, comma 1, Cost.). Entro tale cornice costituzionale, pertanto, si colloca il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche intestato alla Corte dei conti, quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere gli interventi idonei per addivenire al loro superamento.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle Autonomie di questa Corte, la verifica dei rendiconti è stata svolta in termini comparativi su una pluralità di esercizi contabili, in modo da evidenziare fenomeni significativi

ricorrenti e potenzialmente in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile.

## II) Irregolarità della gestione finanziaria.

L'esame del quadro finanziario del comune di Cremona nel quinquennio 2016-2020 ha evidenziato alcune irregolarità sugli equilibri di bilancio e sulla sana gestione finanziaria rispetto alle quali si formulano le seguenti considerazioni, con riserva di tutti gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi, collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" alla luce del principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici.

In forza di tale principio, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., ogni rendiconto è geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie (in tal senso, Corte cost. 5 marzo 2018, n. 49 e la Sezione delle Autonomie in sede di elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018 e 2019, approvate rispettivamente con le deliberazioni n. 12/2019/INPR e n. 9/2020/INPR).

### 1. Capacità di riscossione delle entrate

In sede istruttoria sono state richieste informazioni sulle misure adottate dall'Ente per migliorare l'efficienza dell'attività di riscossione delle entrate, limitatamente alla gestione in conto residui, tenuto conto delle percentuali piuttosto contenute di smaltimento dei residui attivi relativi agli esercizi precedenti. Con particolare riguardo alle risorse da IMU, Tarsu - Tia - Tari e Sanzioni per violazioni codice della strada, nella finestra temporale riportata nel seguente prospetto illustrativo, si nota un trend di incasso di ciascuna di esse in costante diminuzione con un ribasso, nel 2020, di oltre la metà rispetto all'esercizio 2016. Fanno eccezione, nel 2020, solo i proventi da Fitti attivi e canoni patrimoniali, la cui percentuale di riscossione al 31.12 rispetto alla mole dei residui attivi iniziali registra un'inversione di tendenza al rialzo, raggiungendo il 44,52% rispetto al 36,94% dell'anno precedente.

Residui attivi		Esercizi precedenti	2016	2017	2018	2019	2020
IMU/TASI	Residui iniziali	18.407.024,46	2.588.600,97	2.720.254,31	8.228.083,93	6.266.646,44	7.837.641,71
	Riscosso c/residui al 31.12	12.911.437,13	1.458.658,70	1.064.240,92	5.484.605,09	1.893.109,63	1.564.044,12
	Riscossione	70,14%	<b>56,35%</b>	39,12%	66,66%	30,21%	<b>19,96%</b>

TARSU/TIA/ TARI/TARES	Residui iniziali	15.795.023,33	3.528.332,06	4.065.162,22	4.477.539,28	5.904.517,23	6.300.574,35
	Riscosso c/residui al 31.12	8.514.722,38	1.176.618,38	1.182.693,36	952.946,58	1.371.000,16	972.991,46
	Riscossione	53,91%	<b>33,35%</b>	29,09%	21,28%	23,22%	<b>15,44%</b>
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	4.404.910,48	5.393.210,93	6.026.925,96	5.814.426,85	6.538.199,95	6.156.319,70
	Riscosso c/residui al 31.12	2.820.995,72	1.209.496,76	1.339.729,43	1.026.526,46	1.016.244,77	615.270,95
	Riscossione	64,04%	<b>22,43%</b>	22,23%	17,65%	15,54%	<b>9,99%</b>
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	4.576.983,63	987.032,12	1.230.334,16	744.203,96	864.149,06	1.156.422,37
	Riscosso c/residui al 31.12	3.776.941,37	140.564,59	993.320,12	307.359,38	319.251,56	514.786,04
	Riscossione	82,52%	<b>14,24%</b>	80,74%	41,30%	36,94%	<b>44,52%</b>

Fonte: dati questionario consuntivo 2020.

Elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Nella nota di risposta, pervenuta in data 5 ottobre 2020, il Comune ha riferito di aver intrapreso sin dal 2017 una serie di azioni strumentali all'efficientamento della riscossione dei residui, prima fra tutte la revisione della concessione per la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali.

Sul punto, il Responsabile dell'Area Finanziaria ha relazionato sulle misure adottate dall'ente, riportate nel passaggio testuale che segue:

*“Nella predisposizione degli atti di gara per l'aggiudicazione in concessione del Servizio di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali (gara svolta nel corso del 2016 con aggiudicazione del Servizio a decorrere dal 1° gennaio 2017) sono state introdotte le seguenti misure.*

*a) Definizione del compenso a base di gara per le prestazioni rese dal concessionario ad “aggio” (calcolato sui crediti effettivamente riscossi) anziché ad “importo fisso”, con l'obiettivo di stimolare la ditta aggiudicataria ad una migliore qualità, efficacia ed efficienza del servizio di riscossione, commisurando il compenso al risultato raggiunto;*

*b) Riduzione dei tempi di sollecito del credito e avvio della riscossione coattiva:*

*- ridotti i tempi di emissione da parte del concessionario del sollecito notificato del credito in fase ordinaria (intimazione di pagamento), dalla data di scadenza della fattura/documento/avviso, per tutte le entrate comunali: da 90 giorni (precedente contratto) a 60 giorni (nuovo contratto);*

*- ridotti i tempi di avvio della procedura di riscossione coattiva del credito: termine di 60 giorni (nuovo contratto) a partire dal giorno successivo alla data di definizione di ciascun atto (il sollecito notificato diventa atto definitivo trascorso il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del sollecito stesso, entro i quali il contribuente/utente deve effettuare il pagamento), per l'attivazione della riscossione*



coattiva mediante notifica degli atti ingiuntivi; il vecchio termine era di 90 giorni dalla scadenza del sollecito ordinario (precedente contratto);

c) Avvio del sistema "PagoPA". Il comune nell'anno 2015 ha aderito al sistema dei pagamenti PagoPA per accedere ai nuovi servizi messi a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale tramite l'infrastruttura denominata "Nodo dei pagamenti". Per l'accesso al sistema il comune ha deciso di avvalersi dell'infrastruttura tecnica messa a disposizione dal Concessionario configurandosi come "partner tecnologico" del comune stesso, al fine di assicurare la piena coerenza operativa tra i processi di riscossione, in capo al Concessionario, e il sistema PagoPA. I costi relativi all'attività di intermediazione tecnologica sono sostenuti dal Concessionario che assicura e risponde della regolare esecuzione e attivazione del servizio con la piattaforma PagoPA. In sede di offerta tecnica, il Concessionario ha indicato il possesso dell'infrastruttura tecnica, necessaria al servizio, specificando e garantendo le relative modalità e tempi di attivazione per le entrate oggetto di affidamento, ovvero tutte le entrate del Comune."

Il Comune, inoltre, ha inteso migliorare la riscossione coattiva dei crediti attraverso nuove tecniche, a cura del Concessionario del servizio di riscossione, atte a "stimolare con sistematicità il contribuente al pagamento di quanto dovuto:

a) esazione domiciliare: il Concessionario mediante un proprio ufficiale della riscossione, supportato da un agente della Polizia Locale appartenente al nucleo di Polizia Tributaria Locale, effettua un servizio di esazione domiciliare nei confronti dei contribuenti debitori con frequenza mensile, previa analisi della condizione patrimoniale e della capacità reddituale di ciascun debitore;

b) contatto telefonico: il contatto telefonico diretto con il contribuente debitore da parte del Concessionario, permette di venire a conoscenza e di comprendere la situazione economica in cui lo stesso versa, consentendo di adottare misure personalizzate (rateizzazioni) che possano soddisfare le esigenze del debitore e contestualmente garantire il buon fine dell'attività di riscossione.

Il concessionario, inoltre, ha autonomamente deciso nel 2017 di potenziare l'attività di riscossione coattiva in loco, aprendo uno sportello al pubblico in Cremona funzionante per 5 giorni alla settimana."

Nel medesimo fine di ottimizzare l'attività di riscossione, inoltre, nel corso del 2020 l'ente ha adeguato il regolamento generale per la gestione delle entrate comunali nella parte relativa alla disciplina della rateizzazione. In particolare:

"a) è stato elevato da 48 a 72 il numero massimo di rate concedibili in ragione dell'importo del debito;

b) al fine di ampliare, con un criterio meno restrittivo ed univoco, la platea dei soggetti che possono accedere alla rateizzazione, è stata ridefinita la condizione di "obiettiva difficoltà" del debitore

*necessaria per poter accedere al beneficio, condizione che precedentemente veniva individuata con la diminuzione del reddito imponibile di almeno il 25%; il nuovo regolamento all'art. 10 bis stabilisce che "Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nelle difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare come lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito nei confronti del Comune". Questa nuova formulazione estende il novero degli elementi oggetto di valutazione, da parte degli uffici comunali e del Concessionario, oltre la semplice condizione reddituale del debitore."*

Oltre alle suddette azioni, l'ente, nella stessa missiva, ha dichiarato di aver intrapreso nuove prassi operative degli uffici comunali e di aver improntato la valutazione della performance dei dirigenti su specifici obiettivi legati al monitoraggio dei residui.

Per quanto concerne le nuove prassi adottate, in particolare, è specificato che:

*a) Al fine di efficientare il più possibile le riscossioni derivanti dall'attività accertativa, il Servizio Entrate del Comune ha messo a punto un controllo capillare sui recapiti dei contribuenti destinatari degli avvisi di accertamento, mediante incroci con la banca dati dell'anagrafe tributaria e con quella dell'anagrafe comunale attivati al momento immediatamente precedente alla relativa spedizione per intercettare anche le variazioni anagrafiche più recenti, evitando errori nell'individuazione del destinatario. Tale attività mira ad ottenere un maggior livello di precisione negli indirizzi di recapito indicati sugli avvisi di accertamento per garantire l'efficacia degli atti emessi, evitando così mancate notifiche che pregiudicherebbero la riscossione degli atti medesimi.*

*b) Dal 2017 il Comune si avvale dell'utilizzo di una banca dati di soggetti insolventi, denominata "Black list", realizzata dal proprio Servizio Informatico e ottenuta mediante l'incrocio di dati forniti dal Concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali, per effettuare verifiche in merito alla eventuale situazione debitoria di ciascun soggetto in una procedura di recupero coattivo che risulti essere creditore nei confronti del Comune.*

*Le verifiche puntuali devono essere effettuate da tutti i Servizi comunali nel momento in cui si è in procinto di stabilire rapporti concessori, autorizzazioni, contrattuali ecc. con persone fisiche o giuridiche, ma soprattutto le verifiche sono effettuate dalla Ragioneria comunale prima di emettere qualsiasi ordinativo di pagamento. Qualora la verifica abbia un esito positivo, ovvero il beneficiario*

*della somma oggetto del pagamento risulti presente nella Black List, si procede alla segnalazione della posizione a credito al Concessionario del servizio di riscossione delle entrate che provvederà al pignoramento del credito a parziale o totale compensazione del debito risultante nella Black List. Questa banca dati di soggetti insolventi, aggiornata periodicamente, costituisce uno strumento di recupero dei crediti che vede la partecipazione attiva dei diversi Servizi Comunali in stretta sinergia con il Concessionario, al fine di far circolare il più possibile le informazioni utili per la riscossione e dunque per lo smaltimento dei residui attivi in essere”.*

In merito alla valutazione della performance dei dirigenti, è precisato che “*al fine di orientare l’azione amministrativa dei responsabili dei servizi alla riscossione dei residui attivi, nei Piani della Performance adottati dall’Amministrazione comunale negli anni 2017-2019 sono stati definiti, fra gli altri i seguenti obiettivi di Ente, assegnati al personale Dirigente e rilevanti per la loro valutazione di risultato necessaria per il riconoscimento delle premialità contrattuali previste:*

- *2017: riduzione dell’ammontare dei residui attivi al 31/12/2017 rispetto al 31/12/2016 nella misura dell’1%;*
- *2018: raggiungere la percentuale del 53% quale rapporto fra i residui attivi riscossi nell’anno (2018) e i residui attivi accertati di inizio anno (2018);*
- *2019 raggiungere la percentuale del 53% quale rapporto fra i residui attivi riscossi nell’anno (2019) e i residui attivi accertati di inizio anno (2019).*

*Una volta assegnati gli obiettivi, la Ragioneria comunale, anche al fine di monitorare e programmare al meglio i flussi di cassa dell’Ente, ha attivato un sistema puntuale di reportistica sulla capacità di riscossione dei residui attivi di competenza delle singole Direzioni, anticipando di fatto l’attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi nel corso dell’anno. Questi report hanno costituito occasione per confronti diretti con i responsabili dei servizi e talvolta con l’intera Giunta comunale finalizzati al miglioramento della capacità di riscossione dei residui attivi”.*

A corredo della risposta istruttoria, è stata allegata altresì la nota del Responsabile del Servizio della Polizia locale che ha rappresentato le azioni attivate per migliorare le riscossioni delle sanzioni relative alle violazioni del codice della strada, compendiate principalmente nei seguenti punti:

- la stipula di una convenzione con la società Nivi Credit per la riscossione dei crediti maturati a seguito dell’emissione di sanzioni a carico di stranieri residenti all'estero, che ha permesso una virtuosa azione di recupero di crediti altrimenti impossibili da acquisire (pari ad oltre mille verbali l'anno incassati);

- l'attivazione di un nucleo di polizia tributaria presso la polizia locale limitatamente al contrasto dell'evasione dei tributi locali.

Con riferimento alle attività di recupero di fitti, la documentazione allegata rappresenta che la fatturazione e la riscossione dei medesimi avviene attraverso il concessionario della riscossione dei tributi, che invia i solleciti di pagamento e attiva le procedure per la riscossione coattiva.

Parallelamente, da parte degli uffici vengono introdotte le seguenti azioni:

- Fitti patrimoniali: contatti diretti con gli inquilini per solleciti personalizzati ed eventuale rateizzazione del debito al fine di favorirne il versamento;
- Alloggi erp: 1. azioni informative sull'opportunità di fruizione di contributi che Regione Lombardia finanzia annualmente per il sostegno alla locazione sociale in forza della legge regionale n. 16/2016 (nel 2020 è in gestione il contributo di solidarietà 2019); 2. invio periodico ai servizi sociali di elenchi di inquilini morosi per una valutazione circa la condizione o meno di moroso incolpevole; 3. determinazioni dirigenziali di conferma della decadenza, con successiva esecuzione o con rilascio spontaneo dell'alloggio; 4. in caso di rilascio dell'alloggio da parte di inquilini morosi la cauzione è trattenuta in conto canone e non restituita; 5. Piani di rateizzazione.

I vari interventi hanno consentito negli anni dal 2016 al 2019 di dimezzare il livello di morosità per canoni/spese rispetto a quello iniziale dell'anno di riferimento.

Preso atto dell'accelerazione della riscossione dei residui in conto residui limitatamente a tale tipologia di proventi, iscritti al titolo III delle entrate, la Sezione perviene a diverse conclusioni per le altre entrate, sopra richiamate, nonostante le misure intraprese dall'ente nel 2016 e portate a regime dal 2017.

Il Comune, secondo i dati riportati nella relazione redatta dall'Organo di revisione *ex art.* 239 Tuel, nel 2020 realizza riscossioni in conto residui/residui attivi iniziali (escluso titolo 9) pari al 41,51%.

Su un totale complessivo di residui attivi finali al 31/12/2020, pari a euro 83.077.979,43, i residui attivi iscritti ai titoli I e III ammontano ad euro 37.294.656,91 (di cui euro 17.216.954,79 provenienti dalla gestione di competenza ed euro 20.077.702,12 derivanti da entrate accertate in esercizi pregressi), la cui mole supera il risultato di amministrazione dell'esercizio, pari ad euro 37.069.088,43 (lett. A del relativo prospetto dimostrativo).

La situazione della gestione dei residui in conto residui, sempre alla data del 31.12.2020, fotografa una consistenza dei residui attivi provenienti dalle gestioni passate che, da sola, rappresenta 71,74% dell'ammontare del risultato di amministrazione, al netto delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti (lett. A).

Lo stesso fenomeno precede l'intera serie storica all'esame del Collegio, come è dato evincere dai dati relativi agli esercizi 2016-2017-2018-2019-2020, illustrati nelle tabelle seguenti: le stesse riportano valori percentuali ancora significativi, di oltre il 70% tra residui attivi maturati nelle annualità precedenti e il risultato di amministrazione di riferimento (lett. A).

Anno	Gestione - Residui (a)	Gestione - Competenza	Gestione - Totale	Risultato amministrazione (d)	a/d %
2016	17.229.250,29	20.198.835,11	37.428.085,40	19.933.686,65	<b>86,43%</b>
2017	17.523.659,86	24.027.425,39	41.551.085,25	22.320.890,03	<b>78,51%</b>
2018	16.494.988,27	27.877.108,25	44.372.096,52	25.482.154,15	<b>70,89%</b>
2019	21.954.728,64	28.220.949,77	50.175.678,41	30.968.082,56	<b>70,89%</b>
2020	26.594.925,31	56.483.054,12	83.077.979,43	37.069.088,43	<b>71,74%</b>

Fonte: Prospetto contabile All. a) Risultato di amministrazione in BDAP. Anni 2016-2020.

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

L'efficienza della riscossione delle entrate soffre della scarsa capacità di realizzo dei crediti risalenti agli esercizi pregressi soprattutto in riferimento alla parte corrente, precisamente alle entrate proprie dell'ente (Tit. I e III), principale fonte cui è demandata l'effettiva copertura delle spese correnti e, specialmente, la doverosa erogazione dei servizi alla comunità amministrata.

### **Titolo I - Residui attivi**

	2016	2017	2018	2019	2020
EP (a)	3.674.265,12	5.005.792,78	6.751.818,35	9.329.697,93	11.645.274,17
EC	9.908.868,63	15.524.197,60	12.739.857,37	12.370.613,32	11.731.435,99
TR (b)	13.583.133,75	20.529.990,38	19.491.675,72	21.700.311,25	23.376.710,16
a/b	<b>27,05%</b>	24,38%	34,64%	42,99%	<b>49,82%</b>

Fonte: Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate. Esercizi 2016-2020.

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

### Titolo III

	2016	2017	2018	2019	2020
EP	7.949.826,33	8.234.790,88	6.533.449,59	8.053.357,20	8.432.427,95
EC	5.858.547,75	4.810.438,87	7.509.935,71	6.494.953,43	5.485.518,80
TR	13.808.374,08	13.045.229,75	14.043.385,30	14.548.310,63	13.917.946,75

Fonte: Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate. Esercizi 2016-2020.

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Nel quinquennio considerato i residui di Tit. I provenienti da esercizi precedenti hanno un andamento crescente costante, sino a raggiungere quelli derivanti dalla gestione di competenza al 31/12/2020, rispettivamente pari, a 11.645.274,17 euro, i primi, e a 11.731.435,99 euro, i secondi, oltre a rappresentare, in pari data, circa il 50% del totale dei residui conservati, valore percentuale quasi raddoppiato rispetto al 2016 (27,05%);

I residui di Tit. III provenienti da esercizi precedenti, salvo per il 2018, sono largamente prevalenti rispetto a quelli derivanti dalla gestione di competenza e, al 31/12/2020, rappresentano il 60,59% del totale dei residui conservati, nonostante il miglioramento della capacità di realizzo dei crediti da fitti, *ut supra* ampiamente illustrato.

### CAPACITA' DI RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI DELLE ENTRATE PROPRIE

#### PERIODO 2016-2018

Entrate correnti	Rendiconto 2016			Rendiconto 2017			Rendiconto 2018		
	Residui (RS)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/RS)*100	Residui (RS)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/RS)*100	Residui (RS)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/RS)*100
Titolo 1	13.524.767,66	9.234.780,17	68,28%	13.583.133,75	9.316.038,77	68,59%	20.529.990,38	13.346.720,56	65,01%
Titolo 3	12.147.724,57	4.222.435,69	34,76%	13.808.374,08	5.320.600,23	38,53%	13.045.229,75	5.827.620,63	44,67%
Totale	25.672.492,23	13.457.215,86	<b>52,42%</b>	27.391.507,83	14.636.639,00	<b>53,43%</b>	33.575.220,13	19.174.341,19	<b>57,11%</b>
Capacità media di riscossione periodo 2016-2018: <b>54,32%</b>									

Fonte: Quadro 3 - Riepilogo generale delle entrate- Anni 2016-2018. Certificati Consuntivi. Finanza Locale - Ministero dell'Interno.

Elaborazione: Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

**CAPACITA' DI RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI DELLE ENTRATE PROPRIE**  
**PERIODO 2019-2020**

Entrate correnti	Rendiconto 2019			Rendiconto 2020		
	Residui (RS)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/RS)*100	Residui (RS)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/RS)*100
Titolo 1	19.491.675,72	10.117.603,78	51,91%	21.700.311,25	9.605.917,29	44,27%
Titolo 3	14.043.385,30	6.026.380,37	42,91%	14.548.310,63	4.677.958,58	32,15%
	33.535.061,02	16.143.984,15	<b>48,14%</b>	36.248.621,88	14.283.875,87	<b>39,41%</b>
Capacità media di riscossione periodo 2019-2020: <b>43,77%</b>						

Fonte: Quadro 3 - Riepilogo generale delle entrate- Anni 2019-2020. Certificati Consuntivi. Finanza Locale - Ministero dell'Interno.

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Alla luce dei dati illustrati nei prospetti che precedono, si riscontra che nell'arco temporale dal 2016 al 2018 la capacità media di riscossione in conto residui delle entrate di titolo I e III si è attestata su un valore percentuale del 54,32%, peggiorata nel biennio successivo del 10,55%, nonostante fossero entrate a regime le misure poste in essere dall'ente per fronteggiare le criticità riscontrate nella riscossione dei crediti maturati negli esercizi precedenti.

La tabella sottostante, estrapolata dalla relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2020, è dimostrativa dell'anzianità dei residui attivi del Comune di Cremona:

	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
<b>Titolo 1</b>	154.742,08	550.310,97	1.352.221,03	1.713.348,75	3.692.544,67	4.182.106,67	11.731.435,99	<b>23.376.710,16</b>
<b>Titolo 2</b>	150.999,14	400.000,00	0	14.781,00	362.257,29	573.879,45	3.453.587,39	<b>4.955.504,27</b>
<b>Titolo 3</b>	37.566,52	1.001.375,59	1.151.110,42	1.446.763,79	2.201.230,18	2.594.381,45	5.485.518,80	<b>13.917.946,75</b>
<i>di cui entrate proprie (tit. I e III)</i>								
	192.308,60	1.551.686,56	2.503.331,45	3.160.112,54	5.893.774,85	6.776.488,12	17.216.954,79	<b>37.294.656,91</b>
<b>Titolo 4</b>	1.063,24	0	0	0	789.436,40	3.485.276,66	5.368.670,04	<b>9.644.446,34</b>
<b>Titolo 5</b>	0	0	0	0	0	96.279,46	0	<b>96.279,46</b>
<b>Titolo 6</b>	426.525,19	0	0	0	0	0	30.138.489,07	<b>30.565.014,26</b>
<b>Titolo 7</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>
<b>Titolo 9</b>	194.715,74	0	1.611,51	2.923,25	7.073,40	10.401,46	305.352,83	<b>522.078,19</b>
<b>Totale</b>	<b>965.611,91</b>	<b>1.951.686,56</b>	<b>2.504.942,96</b>	<b>3.177.816,79</b>	<b>7.052.541,94</b>	<b>10.942.325,15</b>	<b>56.483.054,12</b>	<b>83.077.979,43</b>

Fonte: Relazione dell'organo di revisione al conto consuntivo 2020.

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Al 31/12/2020, seppure risultino ancora in essere residui attivi di anzianità superiore ai cinque anni in riferimento alle entrate proprie, benché nell'importo di 192.308,60 euro, viene notata altresì la presenza di 426.525,19 euro di residui attivi iscritti al titolo VI delle entrate, oggetto di ulteriore approfondimento con la trasmissione all'ente della richiesta istruttoria integrativa del 27/10/2021.

In sede di risposta dell'amministrazione comunale, tempestivamente pervenuta in data 4 novembre 2021, sono state motivate le ragioni di imputazione di tale somma al titolo VI delle entrate, con la precisazione che quota parte di tali crediti, complessivamente pari a 37.193,93 euro, si riferisce a mutui residui, da cancellare in sede di riaccertamento dei residui per l'anno 2021.

Di considerevole entità è invece l'accertamento 2003/501/2 di euro 368.156,53 euro - Mutuo a carico dello Stato per ristrutturazione e adeguamento *ex* carcere via Jacini a uffici giudiziari: si tratta di residuo mutuo in attesa di verificare la possibilità di devoluzione per la quale è necessario ottenere dal Mef parere favorevole unitamente al nulla osta del Ministero della Giustizia.

In linea conclusiva, il Collegio rileva che, con riferimento alla presenza di residui attivi vetusti, sebbene il paragrafo 9.1. del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (n. 4.2. del d.lgs. 118/2011) non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un'evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente.

Come già evidenziato dalla giurisprudenza contabile, infatti, *“l'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio”* (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. n. 60/2021/PRSE richiamata dalla deliberazione della sezione regionale di controllo per la Puglia n. 173/2021/PRSP).



Il quadro illustrativo dell'anzianità dei residui sopra riportato mette in luce una mole considerevole di residui attivi di anzianità risalente al 2017 ed esercizi precedenti, pari a 8.600.058,22 euro, sostanzialmente di Tit. I e III (oltre il 10% dei residui attivi complessivi), in riferimento ai quali viene sensibilizzato l'ente ad un'attenta valutazione nei termini suesposti.

In relazione a tutto quanto precede si osserva, altresì, quanto segue.

Nonostante la situazione finanziaria dell'ente sia complessivamente positiva, ciò non deve indurre a ritenere che sia sufficiente, nei confronti dei residui attivi vetusti, attivare la neutralizzazione prevista dal FCDE.

La corretta gestione dei residui attivi è imprescindibile per la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario complessivo degli enti locali, in quanto l'improprio mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio può condizionare la genuina determinazione del risultato contabile di amministrazione.

L'acquisizione di risorse pubbliche in entrata deve essere oggetto della massima attenzione in una prospettiva di lungo periodo entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio, tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività (delibera 142/2021/PRSE della SRC Emilia-Romagna). Questo è particolarmente rilevante quando la riscossione è demandata ad una società concessionaria, nei confronti del cui operato va esercitata un'attività *di continuo monitoraggio, onde verificare che la stessa si ponga in linea con gli obiettivi di riscossione previsti e, altresì, che la stessa sia conforme ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui alla legge n. 241/1990* (deliberazione n. 67/2021/PRSP della sezione regionale di controllo per il Lazio).

Nel caso questa riscossione risulti insufficiente, anche in presenza di un atteggiamento collaborativo da parte dell'Ente nel fornire le informazioni necessarie al concessionario, occorre che il comune si adoperi con gli strumenti ritenuti più opportuni per il superamento di tale criticità, ivi inclusa la possibilità di revoca della concessione o di integrazione della stessa con la previsione di servizi integrativi volti ad assicurare l'efficacia delle procedure di esecuzione coattiva (e sulle possibili conseguenze di un non adeguato monitoraggio nei confronti dell'attività del concessionario, cfr. la sentenza n. 15/2020 della Sezione giurisdizionale della Liguria).

In sintesi, la Sezione deve rilevare che, nonostante la positiva situazione finanziaria complessiva in cui versa l'ente, tratteggiata da un risultato di competenza dell'esercizio 2020 non negativo, da una parte disponibile del risultato di amministrazione a rendiconto positiva in tutte le annualità, da un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che, come afferma l'Organo di revisione, appare congruo a garanzia dei residui attivi conservati, dalla presenza di altre quote accantonate a titolo di fondo per l'indennità di fine mandato e di fondo per il rinnovo contrattuale dei dipendenti, una difficoltà del comune nella riscossione delle entrate proprie, potrebbe, nel tempo, alterare la reale rappresentazione degli equilibri di bilancio, nella misura in cui i crediti di difficile riscossione possano non essere compensati da congrui accantonamenti nel risultato di amministrazione dell'esercizio.

Le operazioni attivate dall'Ente, in sostanza, non sembrano aver prodotto il necessario adeguamento dello stock dei residui attivi alla nuova armonizzazione contabile, a base della quale si rammenta che *“per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione”* (vd. deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR).

Un'ideale contabilizzazione delle partite creditorie in conformità alle norme del TUEL e del d.lgs. n. 118/2011 è imprescindibile per garantire trasparenza, chiarezza, attendibilità e veridicità dei documenti di bilancio, le quali, verrebbero altrimenti compromesse da un'inefficiente capacità di realizzo dei crediti vetusti mantenuti a residuo.

## **2. Recupero dell'evasione tributaria**

In merito all'attività di recupero dell'evasione tributaria, strettamente collegata all'attività di riscossione dei residui attivi vetusti precedentemente esposta, le acquisizioni istruttorie hanno messo in rilievo le stesse criticità. Negli esercizi oggetto di istruttoria, l'andamento della riscossione dell'evasione tributaria sembra migliorare per quanto riguarda il recupero evasione Imu/Tasi, anche se la percentuale di riscossione è comunque al di sotto del 50%. Per quanto riguarda l'evasione Tarsu/Tia/Tares/Tari, la riscossione sembra essersi cristallizzata quasi al 50% nel 2019, ma la criticità torna preponderante nell'anno 2020 con una percentuale di riscossione prossima all'1%. Netamente peggiorativa risulta essere la riscossione di evasione Cosap/Tosap che si attesta al 13,36% nel 2020, come si può notare dalla tabella sottostante.

<b>Recupero evasione IMU/TASI</b>					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Accertamento	1.205.344,00	2.477.843,76	4.043.936,84	3.666.608,66	3.550.549,56
Riscossione	157.770,42	253.953,41	658.167,93	698.862,25	1.237.268,82
% di riscossione	13,09%	10,25%	16,28%	19,06%	34,85%
<b>Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI</b>					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Accertamento	772.254,00	991.333,68	1.739.722,73	919.980,04	998.040,50
Riscossione	265.377,69	536.901,64	1.008.342,70	458.271,94	15.221,39
% di riscossione	34,36%	54,16%	57,96%	49,81%	<b>1,53%</b>
<b>Recupero evasione COSAP/TOSAP</b>					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Accertamento	41.746,37	43.507,61	270.239,06	120.230,97	40.000,00
Riscossione	9.177,23	15.710,46	5.223,90	28.944,27	5.344,60
% di riscossione	21,98%	36,11%	1,93%	24,07%	<b>13,36%</b>

Fonte: questionari consuntivi dal 2016 al 2020.

Elaborazione: Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Alla richiesta di chiarimenti rivolti all'Amministrazione comunale, hanno fatto seguito le medesime giustificazioni e delucidazioni espresse in punto di azioni intraprese per superare i profili di criticità riscontrati nella riscossione dei crediti risalenti agli esercizi precedenti (gestione in conto residui).

Tuttavia, visto l'insieme delle azioni adottate dall'ente dal 2017, cioè a dire sia la nuova convenzione con il Concessionario della riscossione sia le misure interne di controllo dell'anagrafe tributaria e della cosiddetta "Black list", si ribadiscono le perplessità già indicate.

La Sezione, pur prendendo atto degli sforzi compiuti, non può che ribadire la necessità, per l'Ente, di adoperarsi per un effettivo e concreto miglioramento dell'efficienza delle attività di contrasto all'evasione tributaria e, più in generale, della riscossione delle entrate. Tale criticità, difatti, non connota solo la gestione contabile dell'anno 2020 (per il quale non possono non tenersi in considerazione gli impatti derivanti dalla crisi da Covid-19), ma caratterizza la situazione del Comune da diversi esercizi finanziari, antecedenti rispetto alla crisi economica e sociale del 2020.

Data, dunque, la precarietà nella riscossione delle entrate, nei termini già precisati, l'Ente è tenuto ad adottare misure correttive idonee a salvaguardare il principio cardine della sana gestione finanziaria, ferma restando, in ogni caso, la necessità di una costante ed attenta attività di monitoraggio in un rapporto di continua e reciproca collaborazione con il

Concessionario della riscossione, in modo tale che tale servizio possa concretamente migliorare per tutte le tipologie di entrate affidate allo stesso.

L'azione di recupero dell'evasione tributaria deve essere spinta anche oltre l'iscrizione a ruolo dei tributi evasi. In particolare, ancor prima della presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, al fine di incrementare l'efficacia delle azioni esecutive, l'Ente può monitorare costantemente gli esiti della riscossione coattiva e, sulla base anche di periodiche comunicazioni concordate con l'agente della riscossione, esercitare la potestà, riconosciuta alla generalità degli enti creditori dall'art. 19, comma 4, del d. lgs. n. 112/1999: comunicare al predetto concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione, segnalare possibili azioni cautelari ed esecutive, nonché conservative, ed ogni altra azione prevista dalla legge a tutela dei propri crediti (cfr. Deliberazione della sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 257/2021/PRSE).

La Sezione rammenta, altresì, il principio espresso dalla Corte costituzionale che, in più occasioni, ha evidenziato come una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate sia elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione della democrazia rappresentativa» (sentenza C. Cost. n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017; da ultimo, sentenza n. 51/2019). Un'efficiente e ordinata attività di riscossione consente, difatti, all'Ente una maggiore disponibilità di risorse, utili ad erogare migliori e maggiori servizi alla comunità amministrata, garantendo, allo stesso tempo, una più proficua programmazione finanziaria e delle attività da realizzare (vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 334/2019/PRSE).

La riscossione di somme dovute, infatti, incide sull'ammontare di risorse a disposizione dell'Ente, che ha il dovere istituzionale di amministrare a favore dei cittadini in forma di servizi. La capacità di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario non esime infatti l'Ente da un'attenta vigilanza a che tutte le risorse potenzialmente di pertinenza siano effettivamente nella propria disponibilità.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in base alle risultanze dei questionari predisposti dall'organo di revisione per gli esercizi 2016-2017-2018-2019-2020

#### **ACCERTA**

una scarsa capacità di riscossione in conto residui relativi a Imu/Tasi, Tarsu/Tia/Tari/Tares e sanzioni per violazione al codice della strada e una non adeguata attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione.

### **INVITA l'Ente**

- a mantenere un alto profilo di attenzione sull'efficienza nella riscossione in c/residui e delle entrate tributarie, come in parte motiva, identificando le cause sul piano organizzativo delle carenze riscontrate, effettuando un puntuale monitoraggio del rapporto con il concessionario e valutando le azioni più opportune nei suoi confronti in caso di inadeguatezza o insufficienza dei risultati dallo stesso conseguiti;
- ad adottare ogni eventuale correttivo necessario, per migliorare concretamente ed effettivamente la propria capacità di riscossione, anche al fine di evitare che i propri crediti, col tempo, diventino inesigibili e/o di difficile esazione, con impatto diretto sulla congrua quantificazione del FCDE;
- a garantire, anche per gli esercizi futuri, una scrupolosa gestione dei residui attivi, specie se più risalenti nel tempo, raccogliendo le raccomandazioni espresse in parte motiva, nel pieno rispetto dei principi contabili declinati dal d. lgs n. 118/2011 e dal Tuel;
- ad assumere una deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia, da trasmettere a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni.

### **DISPONE**

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema ConTe., all'Organo di revisione dell'ente, con l'invito a verificare il corretto adempimento delle misure conseguenti a questa pronuncia;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto tenutasi il 15 dicembre 2021.

Il Relatore  
(dott.ssa Rita Gasparo)

Il Presidente  
(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il  
20 dicembre 2021  
Il Funzionario preposto  
al servizio di supporto  
(Susanna De Bernardis)

